

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2641

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACASSI, LA PENNA, DE CAPUA, LEONE RAFFAELE, BOLOGNA, AGOSTA

Presentata il 7 dicembre 1960

Modifiche all'avanzamento relativo all'anno 1961, all'aliquota di valutazione ed al numero di promozioni stabilite dalle vigenti norme per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo servizi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella fase della prima applicazione della legge 8 marzo 1958, n. 233 — con la quale è stato riordinato il ruolo servizi dell'Aeronautica militare — si sono verificati alcuni inconvenienti dovuti alle naturali perturbazioni del trapasso da un vecchio ad un nuovo ordinamento profondamente diverso. Ora, proprio di questo si vuole parlare qui, per richiamare l'attenzione su di un inconveniente che appare particolarmente grave e che si sarebbe potuto e dovuto evitare: esso è derivato dai trasferimenti di ufficiali di altri ruoli nel ruolo servizi, previsti dall'articolo 10 della citata legge.

In realtà il legislatore si è preoccupato giustamente di assicurare che il ruolo raggiungesse ben presto una efficienza ed una funzionalità adeguate alle nuove, più ampie e più complesse attribuzioni ad esso demandate, ed a tal fine, per la rapida copertura di almeno gran parte delle nuove numerose vacanze risultanti dall'ampliamento dei quadri organici, con speciali norme transitorie ha autorizzato concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina di capitano e di subalterni e consentito poi, per i posti ancora disponibili in detti gradi, trasferimenti, a domanda, da altri ruoli.

Va rilevato, a questo punto, quanto è avvenuto per effetto dell'attuazione concreta di dette norme.

In seguito ai concorsi straordinari — il cui gettito è stato assolutamente irrilevante nel grado di capitano (un solo ufficiale) e cospicuo nei gradi di subalterno — si è avuta, invero, una incidenza estremamente minima, quasi nulla, sulle posizioni di ruoli degli ufficiali appartenenti anche prima al ruolo servizi, data l'anzianità da loro posseduta e quella attribuita ai vincitori di detti concorsi che è stata fatta coincidere con la data del relativo decreto di nomina in servizio permanente effettivo.

Una situazione ben diversa, molto più grave e preoccupante, si è verificata invece, in seguito ai trasferimenti da altri ruoli. Infatti, non soltanto molti dei capitani già appartenenti al ruolo servizi si sono visti, per ragione della loro anzianità, preceduti da pari grado provenienti da altri ruoli, ma sono stati anche estromessi dalle promozioni fisse annuali per l'anno 1959 da questi ultimi ufficiali che, concorrendo con loro, se ne sono aggiudicate ben otto sulle venti disponibili.

Ora, mentre non si può ovviamente nulla eccepire in merito a detti trasferimenti ed ai

loro effetti immediati sulle posizioni di ruolo nel grado rivestito, le ripercussioni negative prodottesi sulle promozioni degli ufficiali già appartenenti al ruolo servizi, deludendo le loro legittime aspettative di avanzamento già sorte prima, costituiscono un risultato così assurdo, iniquo ed incongruente che avrebbe dovuto indurre il legislatore ad escogitare un opportuno, idoneo rimedio per ovviarvi.

Pertanto, non essendosi provveduto allora, in via preventiva, nella sede più appropriata, cioè con una speciale norma da inserire nella citata legge n. 233 del 1958, come sarebbe stato preferibile ed auspicabile, si rende ora, a fatto compiuto, assolutamente necessario ed urgente riparare alla ingiustizia almeno nei confronti della categoria sacrificata se non dei singoli Ufficiali allora direttamente colpiti per i quali non sarebbe possibile, per ovvie ragioni, una *restitutio in integrum*.

A questo fine è appunto diretta la presente proposta di legge con la quale le promozioni dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo vengono aumentate per l'anno 1961 di tante unità quanti sono i capitani promossi, provenienti da altri ruoli ai sensi dell'articolo 10 della più volte citata legge, e *corrispondentemente* viene aumentata di altrettante unità l'aliquota di valutazione per la formazione del quadro di avanzamento del predetto anno.

In tal modo viene ristabilito l'equilibrio rotto dall'inconveniente accennato, normalizzando la situazione, senza nuocere ad alcuno ma arrecando, anzi, un vantaggio, sia pure indiretto, anche negli altri gradi.

Né sembra possano sorgere preoccupazioni per eventuali futuri casi analoghi che dovrebbero ovviamente essere in avvenire

regolati alla stessa stregua con altra apposita, analoga norma di legge; infatti gli altri capitani trasferiti da altri ruoli e non ancora valutati per l'avanzamento risultano, per la loro anzianità, distribuiti nel ruolo in modo tale che non potranno pesare sensibilmente — come invece si è verificato nel 1959 — sulle posizioni degli ufficiali già appartenenti al ruolo servizi sia ai fini della inclusione nelle aliquote di valutazione sia ai fini delle promozioni fisse annuali a scelta.

Infatti, su un totale di n. 19 capitani trasferiti da altri ruoli nel ruolo servizi quelli aventi anzianità dal 1941 al 1949 (complessivamente otto) sono stati compresi nell'aliquota di valutazione per l'anno 1959, prescelti e promossi nello stesso anno ai sensi del 6° comma dell'articolo 10 della citata legge.

Dei rimanenti 11 capitani, uno avente anzianità 31 dicembre 1950 non ha potuto e non può essere valutato per mancanza del requisito del titolo di studio e gli altri 10, aventi anzianità comprese fra il 1952 e il 1957, saranno, secondo calcoli preventivi ed approssimativi, compresi, per la prima valutazione, nelle aliquote di scrutinio per gli anni 1961, 62, 63 e 1964 e ripartiti in piccole frazioni.

La presente proposta di legge non comporta alcun aumento di spesa a carico del bilancio, sia perché gli ufficiali attualmente promovibili hanno tutti anzianità di 1° capitano per cui percepiscono le indennità del grado superiore (Maggiore), sia perché allo stato attuale esiste un'ampia disponibilità di posti vacanti nei gradi degli ufficiali inferiori (capitano, tenente, sottotenente) rispetto all'organico stabilito dalla citata legge 8 marzo 1958, n. 233.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Per l'anno 1961 le promozioni dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, stabilite dalla tabella n. 1 annessa alla legge 8 marzo 1958, n. 233, sono aumentate di un numero pari a quello dei capitani trasferiti in detto ruolo ai sensi dell'articolo 10 della legge stessa e promossi al grado di maggiore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la formazione del quadro di avanzamento relativo alle promozioni da effettuare nell'anno 1961 ai sensi del precedente comma, l'aliquota di valutazione, determinata al 31 ottobre 1960 in base alla citata tabella, è aumentata di un uguale numero di ufficiali.